

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06533

presentata da

MARIALUISA GNECCHI

giovedì 29 marzo 2012, seduta n.614

GNECCHI, CODURELLI, DAMIANO, LENZI, BELLANOVA, BERRETTA, GATTI, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI, MIGLIOLI, SCHIRRU, SANTAGATA, BOBBA, BOCCUZZI, RUBINATO e FRONER. -

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

- Per sapere - premesso che:

con il decreto-legge n. 201 del 2011 - manovra Salva Italia - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, si è intervenuti sul sistema pensionistico modificando in modo significativo, i requisiti di accesso alla pensione a partire dal 10 gennaio 2012;

per quanto attiene la pensione di vecchiaia, l'INPS nella circolare n. 35 del 2012, nel definire in 20 anni il requisito minimo di contribuzione, non fa più alcun riferimento a quei soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 avevano maturato 15 anni di contribuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, i 15 anni rimanevano cristallizzati come requisito contributivo per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, così come l'essere stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima di quella data, si sottolinea che la suddetta norma non risulta abrogata dal decreto-legge n. 201 del 2011;

non riconoscere la cristallizzazione del requisito contributivo previsto dal decreto legislativo n.503 del 1992, pone un'evidente ulteriore penalizzazione per gli uomini e le donne, ma per queste ultime in particolare, soprattutto qualora non abbiano richiesto l'autorizzazione ai versamenti volontari dei contributi, perché per poter accedere alla pensione di vecchiaia, dovranno non solo avere il requisito dell'età, ulteriormente elevato con la manovra «salva Italia», ma anche versare altri cinque anni di contribuzione per raggiungere il requisito dei 20 anni, oltretutto senza saperlo, avendo avuto sempre rassicurazioni dall'INPS e dai patronati che i 15 anni già «conquistati» fossero sufficienti;

si crea inoltre un'ulteriore situazione di mancanza di equità, perché chi al 31 dicembre 1992 non aveva ancor maturato 15 anni di contributi, che era il requisito previsto, ha sicuramente fatto domanda di prosecuzione volontaria, chi aveva già 15 e/o poco più, avendo la tranquillità di essere tutelato/a dal decreto legislativo n. 503 del 1992 non ha fatto domanda, lo stesso decreto-legge n. 201 del 2011, ha ancora mantenuto i requisiti previgenti per chi abbia avuto l'autorizzazione alla volontaria prima del 4 dicembre 2011, si crea quindi un'ulteriore disparità, oltre a tutto il possibile contenzioso di interpretazione tra i diversi blocchi normativi che si son susseguiti dal 1992 a oggi; nello specifico trattasi di donne e uomini inoccupati da molti anni, soprattutto nel settore privato, senza alcuna forma di reddito, con scarsissime o nessuna possibilità di rientrare nel mercato del lavoro e che attendevano di maturare il precedente requisito per la pensione di vecchiaia - 60/65 anni - per poter godere della pensione;

le circolari attuative emanate dagli enti previdenziali sembrano andare oltre il testo del decreto-legge n. 201 del 2011;

dalle premesse di cui sopra appare oltremodo evidente che non si può continuare a mettere mano al sistema previdenziale in modo frettoloso e sordo, senza mantenere le deroghe delle previgenti disposizioni, mai abrogate e senza alcuna verifica sull'impatto reale delle nuove norme, sulla vita di migliaia di cittadini -:

se il Ministro interrogato intenda promuovere la modifica delle circolari interpretative in applicazione del decreto-legge n. 201 del 2011, affinché si riconoscano i requisiti già maturati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, visto che la suddetta norma è stata abrogata.

(5-06533)

5-06533 Gnechi: Sulle circolari interpretative INPS in applicazione del decreto-legge n. 201 del 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Gnechi – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla riforma pensionistica recentemente introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (c.d. decreto Salva Italia) che, per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ha innalzato in via generale il requisito dell'età anagrafica. In particolare, si pone il dubbio se la riforma pensionistica dello scorso dicembre abbia determinato il superamento del regime delle deroghe alla vecchia disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

Come è noto, infatti, il comma 3 dell'articolo 2 citato individua una platea di soggetti che possono accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia, a determinate condizioni, con 15 anni di contribuzione, anziché 20, al perfezionarsi del requisito anagrafico previsto dalla disposizione vigente.

Rientrano in questa salvaguardia coloro che sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992 e soggetti – quali, ad esempio, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori agricoli, i pescatori che esercitano l'attività di pesca per proprio conto, alcuni lavoratori dello spettacolo, come cantanti ed attori – per i quali, in considerazione del carattere discontinuo delle attività lavorative che le contraddistinguono, sussistono concrete difficoltà a raggiungere un periodo di contribuzione di 20 anni.

La problematica sollevata dall'Onorevole Gnechi è ben nota e può condurre a due soluzioni: secondo la prima, di carattere più rigoroso, il combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 24 del c.d. decreto Salva Italia, avrebbe determinato il superamento del regime delle deroghe applicato alla previgente disciplina del pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992; secondo una diversa interpretazione, di carattere più elastico, la riforma operata dal decreto-legge n. 201 del 2011 non è idonea ad incidere sulle posizioni giuridiche maturate sulla base della previsione normativa del decreto legislativo 503 del 1992, peraltro, non espressamente abrogata.

Pur non nascondendo che la tesi più rigorosa sembra trovare maggiori conferme nel dato normativo, ragioni di sensibilità sociale, unite alla consapevolezza della complessiva opinabilità giuridica della questione inducono comunque ad approfondire i risvolti tecnici della questione al fine eventuale di richiedere, con apposito atto di indirizzo, all'INPS di riconsiderare la posizione tecnica a suo tempo espressa.

Posso, quindi, anticipare che nei prossimi giorni il Ministero da me rappresentato promuoverà un incontro al livello tecnico con le altre Amministrazioni interessate al fine di verificare se vi siano effettivi margini sotto il profilo tecnico/giuridico per aderire alla soluzione interpretativa indicata dall'Onorevole interrogante.

[Marialuisa GNECCHI](#) (PD) manifesta un certo apprezzamento per il fatto che il rappresentante del Governo, nella sua risposta, abbia implicitamente ammesso – per la prima volta dalla data della riforma del sistema previdenziale – l'esigenza di individuare una soluzione alla problematica in oggetto, preannunciando lo svolgimento di approfondimenti, che, tuttavia, ritiene sarebbe stato opportuno svolgere in tempi precedenti. Giudicherebbe grave non riconoscere ai lavoratori (sulla base di una interpretazione non corretta della normativa vigente da parte dell'INPS) la cristallizzazione del requisito contributivo dei 15 anni, in vista della maturazione della pensione, prevista dal decreto legislativo n. 503 del 1992 e mai espressamente abrogata dal Governo in carica, anche considerato che la situazione previdenziale dei lavoratori – in particolare delle lavoratrici (le più penalizzate da tale interpretazione, attesa la natura discontinua delle loro prestazioni professionali) – ha già subito un aggravamento a causa delle misure rigide assunte in materia di innalzamento dei limiti di età. Chiede con forza al Governo, quindi, di rispettare

quantomeno la normativa vigente e i diritti consolidati (almeno fino a che non intervenga una esplicita norma di abrogazione, che sarebbe, in ogni caso, valutata negativamente), che ritiene siano spesso messi in discussione da interventi normativi suscettibili di incidere sul sistema previdenziale in modo sordinato e sbagliato, favorendo la diffusione di interpretazioni scorrette dell'ordinamento vigente.